

AVVISO

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

T.A.R. LAZIO, ROMA, R.G. n. 634/2015;

2. Nome del ricorrente:

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE
CASTORINA	GABRIELE ANGELO	CSTGRL86P11C351B

2.1. Indicazione dell'amministrazione intimata:

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*,
- **CINECA – CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO**, in persona del legale rappresentante *p.t.*,
- **UNIVERSITÀ DI TOR VERGATA**, in persona del Rettore *pro tempore*;
- **UNIVERSITA' DI MILANO**, in persona del Rettore *pro tempore*;

3. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:

- del D.M. 30 giugno 2014, n. 105 ove interpretato nel senso che non vi sia un obbligo di gradazione delle Scuole prescelte;
- del bando di concorso di cui al DM MIUR 8 agosto 2014 n. 612 e dei DM MIUR 23 luglio 2014, n. 584 e 29 agosto 2014, n. 712 per i motivi in atti e anche ove interpretato nel senso che deve comminarsi la decadenza da tutte le “specifiche graduatorie di Scuola” in cui si è in attesa di scorrimento, in ipotesi di accettazione del posto in altra Scuola prescelta pur se questa non rappresenta la “prima” delle opzioni prescelte;
- del bando di concorso D.M. 8 agosto 2014, n. 612 nella parte in cui non indica una graduazione obbligatoria e preventiva delle Scuole di specializzazione prescelte così da poter graduare le opzioni e non solo le sedi di dette scuole, così consentendo di non decadere dalle “specifiche graduatorie di Scuola” indicate dal candidato in via prioritaria rispetto ad altre;
- della graduatoria nazionale di merito pubblicata dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca in data 5.11.2014 per l'ammissione alle Scuola di Specializzazione di Medicina a.a. 2013-2014 e di tutti i successivi scorrimenti e provvedimenti in merito alle modalità di scorrimento e assegnazione posti;
- del verbale di nomina della Commissione del 2 settembre 2014;
- del verbale della Commissione del 3 novembre 2014 e del verbale “primitivo di assegnazione dei c.d. SSD”;
- della nota Miur 3.11.2014 n. 1351 e degli atti ivi menzionati e richiamati e della nota Miur 3.11.2014 n. 1355;
- del verbale della Commissione del 4 novembre 2014;
- del verbale redatto presso il Miur in data 5 novembre 2014 anche a seguito della richiesta di correzione non effettuata dal Miur;
- di tutti i verbali delle prove e dei verbali contenenti le irregolarità che si citeranno di seguito nel ricorso;
- della nota del MIUR prot. n. 1898 del 19 dicembre 2014 e dell'allegata nota inviata a tutte le commissioni di vigilanza durante lo svolgimento delle prove del 31 ottobre 2014.
- delle successive graduatorie e scorrimenti risultanti dalle assegnazione e dalle prenotazioni alle sedi indicate;
- degli sconosciuti provvedimenti con cui sono state approvate tali graduatorie;
- dell'accordo tra il Governo e le Regioni concernente la determinazione del fabbisogno di medici specialisti da formare nel triennio che va dal 2011 al 2014;
- dell'operato dell'amministrazione di cui al comunicato stampa pubblicato sul sito internet del MIUR in data 1.11.2014;
- dell'operato dell'amministrazione di cui al comunicato stampa pubblicato sul sito internet del MIUR in data 3.11.2014;
- del comportamento dell'amministrazione nella parte in cui ha rimodulato in via unilaterale le graduatorie di merito, secondo un ordine diverso da quello desumibile dai punteggi relativi alle prove effettivamente svolte dai candidati;
- degli sconosciuti provvedimenti, ove esistenti, con cui tutte tali determinazioni sono state assunte;

- dell'operato dell'amministrazione che non ha garantito, presso le sedi di concorso, adeguati standard di sicurezza e vigilanza;
- di tutti i verbali relativi alla procedura, adottati dal MIUR, dal CINECA e da tutte le Commissioni all'uopo nominate dal MIUR per la gestione delle prove in sedi locali;
- degli atti e verbali relativi all'operato della Commissione Nazionale di cui al DM MIUR 23 luglio 2014 n. 584;
- dell'operato del MIUR, del CINECA e di ogni altro ente nella misura in cui abbia contribuito alla predisposizione delle domande e del questionario sottoposto ai partecipanti;
- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso rispetto a quello impugnato;

3.2. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI PUBBLICITÀ, IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 6, 7 E 8 D.M. MIUR 8.8.2014, N. 612 E DEGLI ARTT. 2, 3 E 5, D.M. MIUR 30.6.2014, N. 105. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO ED INGIUSTIZIA MANIFESTA

L'operato dell'amministrazione – consistente in un'arbitraria e unilaterale rettifica delle prove concorsuali di ciascun candidato – risulta gravemente viziato per disparità di trattamento in quanto ha comportato quale effetto l'ingiustificata equiparazione dei candidati che hanno risposto correttamente alle citate domande a quelli che vi hanno risposto in modo errato.

In altri termini, la necessità di trovare una soluzione di compromesso e conservativa della procedura a fronte dell'errore commesso dall'amministrazione in sede di predisposizione delle prove, in realtà ha avuto quale effetto quello di introdurre una situazione di equivalenza fra candidati, invero insussistente sul piano reale laddove si abbia riguardo alle risposte effettivamente offerte.

Ciò in palese contrasto con i principi di eguaglianza e *par condicio* fra i concorrenti oltre che in totale distonia con il principio meritocratico sotteso ad ogni pubblico concorso.

Vi è da dire, inoltre, che il MIUR non ha mai pubblicato i file originari corrispondenti alle prove effettivamente sostenute dai candidati riportanti il punteggio visualizzato al termine della prova, ma esclusivamente i file corretti, in tal modo rendendo impossibile, innanzitutto, il confronto fra la prova svolta e quella rettificata d'imperio dall'amministrazione e, di conseguenza, accertare la precisa entità del pregiudizio e/o del vantaggio arrecati ai concorrenti in considerazione dall'operazione eterointegrativa delle prove.

II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI PUBBLICITÀ, IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 21 NONIES, L. N. 241/1990. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 17.8.1999, N. 368. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 6, 7 E 8 D.M. MIUR 8.8.2014, N. 612 E DEGLI ARTT. 2, 3 E 5, D.M. MIUR 30.6.2014, N. 105. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, FALSITÀ DEL PRESUPPOSTO, TRAVISAMENTO DEI FATTI ED INGIUSTIZIA MANIFESTA. INCOMPETENZA, CARENZA DI POTERE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL *CONTRARIUS ACTUS* E DELL'AUTOVINCOLO ASSUNTO CON LA *LEX SPECIALIS*.

1. E' illegittima la scelta di utilizzare ai fini della spendita dei punteggi in graduatoria una prova documentalmente diversa rispetto a quella originariamente scelta dalla Commissione per la selezione dei migliori in quella determinata Area.

In sede di predisposizione delle prove da somministrare ai concorrenti (in particolare nelle giornate di concorso del 29.10.2014 e del 31.10.2014), sono stati integralmente invertiti i quesiti afferenti alla “*seconda parte – scuole di area dei servizi clinici*” con i diversi quesiti destinati alle “*scuole di area medica*”.

A ben vedere, l'unica soluzione prospettabile a fronte delle radicali illegittimità occorse nell'ambito del procedimento valutativo doveva essere la rinnovazione della procedura in via integrale, considerando che trattasi di una graduatoria nazionale dove tutte le posizioni sono intrecciate tra di loro in un complesso meccanismo di opzioni con sedi e scuole di specializzazione che i candidati indicano quasi sempre nella misura di sei (due per area) (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 16.7.2012, n. 1352).

2. E' illegittimo, in conseguenza, riformulare la conseguente graduatoria su 28 domande anziché 30 giacché, ove anche avesse inteso conservare gli (invero pochi) effetti legittimi della procedura, il Ministero ha perseguito tale finalità in modo del tutto illegittimo e contraddittorio.

Ed infatti, nel “neutralizzare” le due domande per Area sopra citate che sono state considerate non pertinenti dal

gruppo di esperti, si è totalmente obliterato il criterio di valutazione delle prove stabilito nel bando, dando luogo ad una selezione sostanzialmente diversa da quella resa pubblica a tutti i concorrenti alla procedura concorsuale; una selezione non più su 30 domande con “una e una sola” risposta esatta, ma su 28 domande con una risposta esatta e due domande con tutte le risposte abbonate a posteriori.

3. La scelta ministeriale è, ancora, illegittima perchè **manca un provvedimento ministeriale che autorizza la stesura delle graduatorie con tali nuovi criteri.** Da quanto risulta, a seguito della riunione della Commissione Nazionale del 3.11.2014, si è immediatamente proceduto alla redazione della graduatoria nei termini sopra precisati, in totale assenza di un formale provvedimento di autotutela con cui il Ministero abbia modificato le regole che presiedono alla valutazione della prova indicate nel bando (approvato con un formale decreto ministeriale) che, dunque, risulta ancora cogente.

La determinazione assunta dall'amministrazione è illegittima perché nulla è dato sapere sull'iter formale (ove mai vi sia stato) seguito per la sua adozione: non è dato sapere, in particolare, quale sia l'autorità che ha concretamente provveduto, né per mezzo di quale atto formale, ad abbonare tali domande formalmente già approvate con un decreto ministeriale.

III. ERRATA FORMULAZIONE DEI QUESITI 5, 11, 12, 38, 46, 49, 52 E DI QUELLI MEGLIO INDICATI IN PERIZIA E 5 DI IGIENE E 8 DI GERIATRIA. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 34, COMMA 3, COST. E DEGLI ARTT. 6, 7 E 8 DEL D.M. 8 AGOSTO 2014, N. 612, NONCHÉ DEGLI ARTT. 2, 3 E 5 DEL D.M. 30 GIUGNO 2014, N. 105. VIOLAZIONE FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 368/1999. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI CHE DEVONO SOPRASSEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI TEST A RISPOSTA MULTIPLA CON CODICI ETICI E LINEE GUIDA SUI PROTOCOLLI DI ADOZIONE.

1. La selezione dei capaci e dei meritevoli, ancorché privi di mezzi, attraverso la quale può essere apposto un vincolo costituzionalmente legittimo *ex art. 33, 34 Cost.* al diritto allo studio e alla formazione dei ricorrenti, deve passare attraverso una prova scientificamente attendibile.

Ove il questionario sottoposto in sede concorsuale sia viceversa caratterizzato da errori, ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata e non rispettosa del dato costituzionale.

Non si riesce davvero a comprendere perché un dato candidato che ha rassegnato una risposta totalmente errata ad uno dei quesiti abbonati, debba di fatto guadagnare anche 4 punti (2 per aver sbagliato a cui si somma la neutralizzazione per chi aveva ben risposto) nella graduatoria nazionale sconvolgendo ed intrecciando variabili impossibili da rendicontare *ex post* nei confronti di questo o quel candidato. Se una risposta è **INDISCUTIBILMENTE** errata e nessuno lo nega, neanche la Commissione, perché dare il punto indiscriminatamente? Attenzione non si tratta di un quesito con due risposte esatte possibili ove l'effetto disorientante può aver inciso anche su chi non ha risposto o ha risposto scegliendo le altre opzioni, ma di quesito con una **SOLA** risposta esatta che, inizialmente, era stata erroneamente indicata come tale dal MIUR (il richiamo è, tra l'altro, al quesito di endocrinologia).

Come si desume anche dalla consulenza tecnica di parte versata in atti, nel caso di specie il test era caratterizzato da altre domande errate, ulteriori rispetto a quelle individuate come tali dallo stesso MIUR (cfr. il verbale della Commissione nazionale del 3.11.2014) e in gran parte richiamate nella parte in fatto.

2. In disparte le questioni di merito sui quesiti, le valutazioni della Commissione nazionale per il concorso nazionale per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina per l'anno accademico 2013/2014 sia con riferimento alla pertinenza delle domande invertite alle aree oggetto della prova, sia relative ai quattro quesiti neutralizzati, sono illegittime in quanto adottate in assenza di tre componenti.

In particolare, erano assenti il giorno 3 novembre 2014, i Prof.ri Claudio Rugarli, Francesco La Rosa e Franco Tagliaro, rispettivamente professori in Medicina interna, Igiene generale e applicata e Medicina legale.

L'assenza dei predetti Professori ha inciso negativamente sulla valutazione della pertinenza delle domande invertite alle aree di riferimento, in quanto la composizione della Commissione era stata predeterminata al fine di garantire la presenza di un esperto per ogni materia di riferimento.

Così non è stato.

Analogo discorso vale per le domande abbonate per le scuole di specializzazione giacché il verbale del c.d. abbonamento del 4 novembre 2014 è firmato dal solo Presidente della Commissione; non si capisce con quale soggetto delle Commissioni il Presidente Prof. Stella abbia interloquito per disporre un abbonamento discutibile e contraddittorio. Difatti come più volte riportato per la scuola di cardiologia il Miur indica come esatte due risposte, ma per la scuola di Endocrinologia si indica come esatta una ulteriore risposta che a nostro avviso è oggi valida non essendovi alcun atto formale di abbonamento della domanda da parte dell'unico organo competente a cambiare le regole del bando, il Ministero.

IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO E BUON ANDAMENTO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DEL D.M. 8 AGOSTO 2014 N. 612, PUNTO 1. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 97 E 34 COST., INTESI COME RAGIONEVOLEZZA, LEGITTIMO AFFIDAMENTO DEL CITTADINO NELLO STATO E CERTEZZA DEL DIRITTO (ART. 3), BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ DELLA P.A. (ART. 97) E PRINCIPIO DI MERITOCRAZIA (ART. 34) E DELL'ART. 1 C. 2 DEL D.P.R. 487/1994.

Il concorso si è svolto per la prima volta tutto al computer. Niente fogli, penne e codici a barre potenzialmente lesivi dell'anonimato. Ogni candidato ha un pc, privo di tastiera, non collegato alla rete e con un software temporizzato che gli somministra le domande cui rispondere.

La palese differenza tra le condizioni effettive di svolgimento della prova ha, tuttavia, violato la par condicio tra i candidati in ragione di:

- inidoneità delle aule. In alcune aule, come testimoniano i verbali, i candidati erano così vicini l'un l'altro da consentire a tutti di poter leggere agevolmente dallo schermo del collega. Si badi bene non si tratta di un foglio, formato A4, contenente 4 o 5 domande di un test, ma di uno schermo illuminato, da 16, 17 o 22 pollici, che proietta a visione intera una domanda.

- *Inidoneità dei supporti informatici: i pc.* Sono centinaia, infatti, i casi presenti a verbale di *black out* energetici in diverse sedi di concorso con mancanza di gruppi di continuità a supportare i computer sino alla fine della prova. In alcune sedi i candidati, dopo aver letto le domande e addirittura terminato la prova, hanno potuto ripeterla in quanto il pc si incendiava, si spegneva o, semplicemente, non rispondeva ai comandi. Si tratta di decine e decine di casi con risultati e vantaggi spesi poi in maniera determinante su tutta la graduatoria nazionale.

- *Inidoneità delle scelte dei commissari. La disposizione in aula e il doppio video di istruzioni.*

La disposizione dell'allegato 4 al D.M. 8 agosto 2014 n. 612, punto 1, non è stata rispettata ovunque, provocando una discrepanza fra sedi dove si è ottemperato alle disposizioni ed altre dove non solo non si è proceduto alla distribuzione secondo l'ordine anagrafico, ma è stato concesso ai candidati di scegliere liberamente il posto.

V. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DEL D.P.R. 3 MAGGIO 1957 NUMERO 686 E DELL'ARTICOLO 14 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 NUMERO 487 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DEL D.DIR. 24/04/2012, N.74 E DELL'ALLEGATO 1 AL DECRETO. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI

PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

La violazione dell'anonimato si è perpetrata in quanto il MIUR è entrato nella prova dei candidati modificando le risposte. In ogni caso tale principio è violato anche in quanto:

- la Commissione sono state sottoposte le censure "interessate" dei vari candidati (quelli di area medica e dei servizi nonché quelli che hanno concorso per le scuole in cui vi sono stati annullamenti di domande) evidentemente non più anonimi;
- in secondo luogo perchè il singolo commissario ha saputo a quale quesito era interessato il candidato da agevolare.

VI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L.N. 241/90 E DELLE REGOLE IN MATERIA DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E DI IMPARZIALITÀ.

1. *Sull'inesistenza di un verbale che sveli come e se sia avvenuto il presunto fatto dello scambio.*

La presunta vicenda dello scambio dei plichi delle prove del 29 e del 31 ottobre tra l'area medica e l'area dei servizi è confessata dal CINECA e dal MIUR. A ben vedere, tuttavia, non v'è traccia dagli atti di concorso di cosa sia davvero accaduto e perché.

Non v'è un verbale che, in data precedente al concorso, abbia cristallizzato l'attività pubblicistica svolta dal Cineca per conto del MIUR e dato atto del confezionamento dei plichi.

Né, d'altra parte, dai verbali di formulazione dei quesiti redatti dalla Commissione insediata al MIUR, è possibile comprendere se, davvero, i quesiti somministrati il 29 fossero quelli da destinare ai candidati del 31 e viceversa. Considerando che è indiscusso che la controparte sia entrata nei compiti cambiando (abbonando) le risposte fornite per dare il punteggio, non si può escludere nulla, neanche che l'errore dell'inversione non vi sia stato affatto, o che sia stato generato ad hoc considerando che la Commissione del 3 novembre 2014 individua solo due domande su 30 con diversi SSD.

2. *Sulla mancata approvazione degli atti di concorso.*

Gli atti di concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto il concorso e la graduatoria pubblicata sul sito www.university.it non sono mai stati approvati dal Rettore degli Atenei ove è istituita la scuola né, in ipotesi si ritenesse che serva un'approvazione unica nazionale, dal Ministero.

E ciò in maniera illegittima (Cons. Stato, Sez. IV, 31 gennaio 2005, n. 221).

VII VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DELLA CORTE COSTITUZIONALE 1998 N. 383 E DELL'ART. 3, 4, 32, 33, 34. CONTRADDITTORIETÀ TRA PIÙ ATTI DELLA P.A., VIOLAZIONE DELL'ART. 2 DEL PROTOCOLLO N. 1 DELLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI. ILLOGICITÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

Lo sbarramento alle scuole di specializzazione c.d. "a imbuto" è gravemente lesivo del diritto allo studio sancito e tutelato all'art. 34 Cost., a mente del quale *i capaci e i meritevoli hanno diritto di raggiungere i più alti gradi degli studi* e rileva a maggior ragione nel caso di specie ove vi è una *continuità formativa* tra la laurea in Medicina e la specializzazione che da sola risulta incompleta e non idonea all'ingresso nel mondo del lavoro.

I provvedimenti impugnati, per giunta, nulla dicono circa le ragioni che avrebbero indotto all'adozione di una nuova procedura così restrittiva che sostanzialmente mira ad espellere dal circuito formativo e lavorativo italiano i non vincitori.

I due Ministeri competenti, Salute e Università, dopo attenta valutazione del fabbisogno e della capienza strutturale dei reparti abbiano stabilito che vi fosse un'esigenza di 8200 borse di studio e solo per esigenze di bilancio ne sono state finanziate e bandite meno.

VIII. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PUBBLICITÀ, IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, CARENZA DI ISTRUTTORIA, FALSITÀ DEL PRESUPPOSTO, TRAVISAMENTO DEI FATTI

ED INGIUSTIZIA MANIFESTA - ERRATA VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL RELATIVO PUNTEGGIO DI "CURRICULUM" AL SINGOLO CONCORRENTE.

Il Ministero ha specificato i criteri relativi alla valutazione dei titoli di studio dei concorrenti, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, in maniera errata e manifestamente ingiusta, trascurando completamente l'esistenza di profonde differenziazioni tra gli ordinamenti didattici dei singoli Atenei di provenienza dei candidati ovvero presupponendo erroneamente la sussistenza di una situazione (invero inesistente) di eguaglianza tra i singoli ordinamenti didattici di Ateneo.

Ciò ha causato una manifesta disparità di trattamento sul piano nazionale tra concorrenti provenienti da differenti Atenei, determinando l'attribuzione ai medesimi di un punteggio differenziato nonostante la sostanziale condizione di parità in termini di possesso dei titoli preordinati all'accesso alla procedura concorsuale.

IX. VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO CONCERNENTE LE MODALITÀ PER L'AMMISSIONE DEI MEDICI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 AGOSTO 1999, N. 368. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA CONCORSALE. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS. LESIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. SVIAMENTO DI INTERESSE.

VIOLAZIONE DELLA GERARCHIA DELLE FONTI, ESORBITANZA NORMATIVA E ANCORA SULLA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA MINISTERIALE.

Il bando di concorso e con esso tutte le graduatorie, sono illegittime nella parte in cui hanno provveduto ad attuare la decadenza da tutte le graduatorie delle altre scuole di specializzazione diverse da quella di assegnazione stravolgendo il sistema delle opzioni ed incidendo, a catena, sulle posizioni di tutti i partecipanti.

La disposizione del bando ed i successivi provvedimenti attuativi sono illegittimi per violazione della fonte sovraordinata rappresentata dal Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, D.M. 30 giugno 2014, n. 105.

4. Indicazione dei controinteressati: Tutti i soggetti nominativamente indicati ricoprono la posizione dalla prima all'ultima della graduatoria impugnata oltre a tutti i partecipanti non inseriti in graduatoria e risultanti dalla graduatoria di merito impugnata che si allega.

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 634/2015) nella sottosezione "Ricerche", sottosezione "Ricorsi", rintracciabile all'interno della schermata del T.A.R. Lazio – Roma nella voce "Attività istituzionale", sottovoce "Tribunali Amministrativi Regionali";

6. La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III bis del T.A.R. Lazio con ordinanza n. 3792/2018 [\(SCARICA\)](#);

7. Testo integrale del ricorso [\(SCARICA\)](#);

Sentenza del Consiglio di Stato sez. VI n. 4432 del 2015 [\(SCARICA\)](#);

Atto di riassunzione in primo grado [\(SCARICA\)](#);